

## **Circolare del 27 maggio 2013**

Oggetto: **Orari dei negozi - Parere Antitrust - Art. 35, comma 1, DL 201/2011.**

Si segnala il parere dell'Autorità Antitrust in oggetto, espressione dei nuovi poteri ad essa conferiti dal decreto Salva Italia sugli atti delle Amministrazioni regionali e comunali che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.

Sul Bollettino n. 17 del 6.5.2013 è infatti pubblicata la Segnalazione AS1043 in tema di limiti agli orari di esercizio delle attività economiche, nella quale l'Autorità dichiara l'ordinanza del Comune di Storo (TN) di imposizione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, e di obbligo della chiusura domenicale e festiva nonché di disciplina delle aperture notturne "*non adeguata alle dinamiche concorrenziali in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali*".

L'Antitrust ritiene che l'Ordinanza comunale "*integri una violazione dei principi a tutela della concorrenza nella misura in cui contempla, in attuazione della normativa provinciale, limiti all'esercizio di attività economiche che appaiono in evidente contrasto con le esigenze di liberalizzazione di cui all'art. 31 del decreto c.d. Salva Italia.*"

L'Autorità sostiene inoltre:

- che la determinazione dirigenziale sia basata su una normativa che contrasta "*con i principi fondamentali in materia di concorrenza stabiliti dalla legislazione statale*" e la ritiene disapplicabile;
- che "*il titolo competenziale delle Regioni a Statuto speciale in materia di commercio non è idoneo ad impedire il pieno esercizio della competenza statale*", data la "*natura trasversale della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza*"

Conseguentemente l'Autorità, in virtù dei poteri conferitigli dall'articolo 21-bis, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così come introdotto dall'art. 35, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. decreto *Salva Italia*), invita il Comune, su cui grava l'obbligo di disapplicazione, a porre in essere misure adeguate a "*ripristinare le corrette dinamiche concorrenziali in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali*", entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del parere.

Trascorso il termine indicato senza che si sia verificata l'adozione di iniziative conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità si riserva di presentare ricorso, tramite l'Avvocatura dello Stato, entro i successivi trenta giorni, avverso il provvedimento ritenuto lesivo della concorrenza.

L'Antitrust, a conforto della sua posizione, richiama nel parere l'orientamento della Corte costituzionale sul punto (cfr. sent. 299/2012 e 38/2013) che, si ricorda, si fonda sull'accezione dinamica della materia "tutela della concorrenza" propria del diritto comunitario.

È l'adozione di questa accezione dinamica della materia concorrenza (che ricomprende le misure dirette a promuovere l'apertura dei mercati mediante la riduzione/eliminazione dei vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche) che, pur nel contesto di una stringatissima motivazione giustifica, secondo la Corte, l'intervento del legislatore statale su una materia, gli orari dei negozi, che altrimenti, nella sua configurazione statica rientra nella materia commercio attribuita alla competenza legislativa residuale delle Regioni.

In dottrina tuttavia è stato rilevato come una totale deregolamentazione sia cosa assai diversa dalla liberalizzazione (cfr. V. Onida in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it)).

Una totale deregolamentazione, infatti, rischia di *"non favorire, in prospettiva, un mercato effettivamente concorrenziale, né assicura a tutte le categorie di operatori, di qualunque dimensione, le medesime opportunità di stare nel mercato."*

Vi sono altre sentenze della Corte Costituzionale, come la n. 200 del 2012 e la n. 8 del 2013, che sottolineano come la liberalizzazione vada intesa come *"razionalizzazione della regolazione"* e non come semplice deregolamentazione.

In un contesto di totale deregolamentazione, infatti, non si capisce come potrebbero le Regioni (cfr. sent. 8/2013) seguitare ad esercitare le proprie competenze in materia di regolazione delle attività economiche.

Non va inoltre dimenticato che anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, (Cfr. Corte di Giustizia dell'UE, sent. 24 marzo 2011, *Commissione c. Regno di Spagna* (proc. C-400/08) procede in questo senso ed ha sempre riconosciuto:

- che la regolamentazione degli orari degli esercizi commerciali è espressione di scelte politiche ed economiche rispondenti alle peculiarità socio-culturali nazionali e regionali, spettanti agli Stati membri;
- che in quanto tale essa persegue obiettivi legittimi e non lede né il divieto di restrizioni al commercio fra gli Stati né i principi di libera circolazione dei servizi né le regole comunitarie di concorrenza;
- che fra i "motivi imperativi di interesse generale", che giustificano anche restrizioni all'accesso degli esercizi commerciali al mercato, si annoverano obiettivi quali la protezione dell'ambiente, la razionale gestione del territorio e la tutela dei consumatori mediante l'introduzione di regole generali gestite e controllate dalle autorità competenti.

Inoltre dalle più recenti pronunce della Corte di giustizia Ue si ricava come non tutte le misure che incidono in senso limitativo sulla disciplina del commercio, siano da ritenersi restrizioni in contrasto con i principi comunitari, e quindi vietate, ma solo quelle che:

- non sono giustificate da motivi imperativi di carattere generale;
- non sono accompagnate da una verifica puntuale circa l'opportunità e la proporzionalità della misura adottata, la cui prova deve essere fornita dal singolo Stato membro.

Non va inoltre dimenticato che l'ordinamento comunitario riconosce e valorizza il

rafforzamento della coesione economica sociale e territoriale anche attraverso regole specifiche che siano in grado di ridurre il divario di sviluppo tra le regioni tenendo anche conto, a tal fine, della diversità delle situazioni da regolare.

Si informa infine che un' impresa del settore commercio, nell'appellarsi avverso la sentenza del TAR Lombardia n. 411/2011, che aveva respinto il ricorso della medesima impresa contro l'ordinanza del sindaco di Pioltello (MI) che aveva dichiarato abrogato l'obbligo del rispetto degli orari di apertura e chiusura, ha chiesto al Consiglio di Stato di sottoporre alla Corte di Giustizia UE la seguente questione pregiudiziale: "Se sia compatibile con la normativa europea una normativa interna di totale deregolamentazione degli orari e della chiusura settimanale e festiva degli esercizi commerciali quale quella imposta dall'art. 31 del DL 201/2011".